

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3646-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE PIANETTA)**

**Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 2006**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2005**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cui tratta il disegno di legge è analogo ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore e richiede di essere ratificato mediante provvedimento legislativo a causa del suo specifico contenuto, dal momento che alcune disposizioni, ad esempio, prevedono che i funzionari di una Parte contraente possano essere chiamati a deporre e ad assistere alle indagini, in qualità di esperti, nei procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente. Più in generale, in base all'Accordo stipulato nel 2004, i Governi italiano e iraniano si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così trasparente l'interscambio tra i due Paesi.

Gli articoli dell'Accordo sono pertanto volti a definire le forme e le modalità della collaborazione tra le due amministrazioni doganali, sia attraverso la cooperazione di funzionari ed esperti, sia tramite lo scambio di dati e informazioni, con la precisazione che lo scambio di dati personali è condizionato alla circostanza che i due Paesi assicurino un livello di protezione giuridica a tali elementi informativi equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente che li fornisce o quanto meno conforme ai principi indicati nell'apposito Allegato. Inoltre, ciascuna autorità doganale si impegna a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi

che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale. È altresì previsto l'obbligo di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell'altra Parte contraente.

Le amministrazioni competenti dovranno peraltro prestarsi mutua assistenza per avviare procedimenti come il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e anche per disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro dell'Accordo. Ciascuna autorità doganale si impegna poi, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. Infine una commissione mista, appositamente istituita, è competente per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo. Dal funzionamento di tale commissione mista, come pure dal previsto invio di funzionari in Iran per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali, derivano costi che sono dettagliatamente indicati nella relazione tecnica governativa e la cui copertura è recata dall'articolo 3 del disegno di legge.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

20 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

14 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– non derivano oneri aggiuntivi dalle attività degli esperti ed interpreti di cui all'articolo 18 dell'Accordo, in quanto le relative funzioni vengono assicurate dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle Dogane;

– le spese di natura sostanziale e straordinaria di cui al medesimo articolo 18 non sono state quantificate, in quanto viene confermato il carattere del tutto eventuale delle stesse, tenuto conto dell'esperienza conseguita in precedenti analoghi Accordi;

– le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo avranno cadenza annuale, secondo le intese tra i Paesi contraenti;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al primo periodo dell'articolo 3, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2006», che al secondo periodo del medesimo comma, le parole: «2005-2007,», siano sostituite dalle seguenti: «2006-2008,» e che le parole: «per l'anno 2005,», siano sostituite dalle altre: «per l'anno 2006,».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall'anno **2006**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2006-2008**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2006**, allo scopo parzialmente utilizzando

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*

